

**CONDIZIONI
GENERALI (CG)
PER L'ASSICURAZIONE
VEICOLI**

EDIZIONE 09.2021

A | DISPOSIZIONI COMUNI

A 1	VALIDITÀ TERRITORIALE	2
A 2	INIZIO E SCADENZA	2
A 3	VARIAZIONI CONTRATTUALI	3
A 4	SISTEMI DEI GRADI DI PREMIO PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E CASCO TOTALE	3
A 5	VARIAZIONI DEI GRADI DI PREMIO NEL SISTEMA DEI GRADI DI PREMIO T	3
A 6	PROTEZIONE DEL BONUS NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E CASCO TOTALE	3
A 7	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	4
A 8	DEPOSITO DELLE TARGHE	4
A 9	VEICOLO SOSTITUTIVO	4
A 10	TARGA TRASFERIBILE	4
A 11	PORTATA DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ	5
A 12	DEFINIZIONI	5
A 13	CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO	5
A 14	CONSEGUENZE DI MORA	5
A 15	SANZIONI / EMBARGHI	5
A 16	ASSUNTORE DEL RISCHIO	5
A 17	FORO	5
A 18	COMUNICAZIONI	6
A 19	DISPOSIZIONI LEGALI	6

B | ASSISTANCE SOCCORSO STRADALE

B 1	VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI	6
B 2	VEICOLI A MOTORE DI PESO COMPLESSIVO FINO A 3,5 T	6
B 3	VEICOLI A MOTORE DI PESO COMPLESSIVO DI OLTRE 3,5 T	7
B 4	MOTOVEICOLI	7
B 5	ESCLUSIONE DI COPERTURA	8
B 6	LIMITAZIONE DELLA PRESTAZIONE	8
B 7	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	8
B 8	DEFINIZIONE DI AVARIA E INCIDENTE	9
B 9	ESCLUSIONE DI COPERTURA	9

C | ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

C 1	VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI	9
C 2	EVENTI ASSICURATI	9
C 3	PRESTAZIONI	9
C 4	ESCLUSIONE DI COPERTURA	10
C 5	LIMITAZIONI	10
C 6	PRINCIPI IN CASO DI SINISTRO	10
C 7	FRANCHIGIE	10
C 8	DIRITTO DI REGRESSO	10

D | COPERTURA SINISTRI ALL'ESTERO

D 1	VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI	11
D 2	EVENTO ASSICURATO	11
D 3	PRESTAZIONI	11
D 4	DIRITTO APPLICABILE	11
D 5	ESCLUSIONE DI COPERTURA	11
D 6	ESERCIZIO DEI DIRITTI	12
D 7	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	12
D 8	VALIDITÀ TEMPORALE	12

E | CONSEGUENZE IN CASO DI COLPA GRAVE

E 1	VEICOLI ASSICURATI	12
E 2	ASSICURATI	12
E 3	PRESTAZIONI	12
E 4	ESCLUSIONE DI COPERTURA	12

F | ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

F 1	VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI	13
F 2	INFORTUNI ASSICURATI	13
F 3	DEFINIZIONE DI INFORTUNIO	13
F 4	INDENNITÀ GIORNALIERA	13
F 5	SPESE DI CURA	13
F 6	INVALIDITÀ	14
F 7	DECESSO	14
F 8	CAPITALE DI FORMAZIONE	14
F 9	ANIMALI DOMESTICI TRASPORTATI	14
F 10	ESCLUSIONE DI COPERTURA	14
F 11	RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER NUMERO ECESSIVO DI PASSEGGERI	15
F 12	RAPPORTO CON L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	15

G | ASSICURAZIONE CASCO

G 1	VEICOLI ASSICURATI	15
G 2	EQUIPAGGIAMENTO ED ACCESSORI	15
G 3	EVENTI ASSICURATI	15
G 4	COPERTURE SUPPLEMENTARI	16
G 5	PRESTAZIONI	16
G 6	ESCLUSIONE DI COPERTURA	17
G 7	DANNO PARZIALE	17
G 8	DANNO TOTALE	17
G 9	DIRETTIVE DI INDENNIZZO	17
G 10	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	18
G 11	FRANCHIGIE	18

A 1 VALIDITÀ TERRITORIALE

A 1.1 Ambito di applicazione

La copertura assicurativa è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché in Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo*, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia settentrionale, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria, nonché nei paesi non citati in cui la targa svizzera viene riconosciuta come attestato di assicurazione in base a una convenzione internazionale. La copertura assicurativa non è valida nei territori extraeuropei di tali paesi, fatta eccezione per Cipro e Turchia.

*Nel territorio del Kosovo, l'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore interviene in ogni caso dopo l'assicurazione alla frontiera, che deve essere stipulata obbligatoriamente al momento dell'ingresso.

A 1.2 Trasporto via mare

L'assicurazione è valida anche durante il trasporto via mare se il luogo di partenza e il luogo di destinazione si trovano all'interno dell'estensione territoriale prevista.

A 1.3 Targhe straniere

Se il veicolo viene immatricolato con targa straniera, la copertura assicurativa si estingue immediatamente.

A 1.4 Ubicazione

Sono assicurati i veicoli ubicati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Se il detentore trasferisce il luogo di ubicazione del veicolo all'estero, la copertura assicurativa si estingue al termine del periodo assicurativo in corso. La copertura assicurativa Assistance soccorso stradale decade con effetto immediato.

Qualora il detentore sia una società con sede in Svizzera, i veicoli sono assicurati all'estero se si trovano entro un raggio massimo di 100 km (in linea d'aria) dal confine svizzero o del Principato del Liechtenstein.

A 2 INIZIO E SCADENZA

A 2.1 Decorrenza del contratto

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza. L'attestato d'assicurazione vale, con effetto a partire dalla data riportata nel documento, come copertura provvisoria per la responsabilità civile, nonché per le coperture per le quali al momento di un sinistro sussista già una proposta firmata. Se la società

respinge la proposta, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente.

A 2.2 Diritto di revoca

Il contraente ha il diritto di revocare la sua proposta di stipula del contratto o la dichiarazione dell'accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che permetta di disporre di una prova testuale. Il termine di revoca è di 14 giorni e inizia non appena il contraente richiede o accetta il contratto. Il termine è rispettato se il contraente comunica alla società la revoca o consegna per posta la sua dichiarazione di revoca l'ultimo giorno del termine di revoca. Il diritto di revoca è escluso in caso di conferma di copertura provvisoria e accordi di durata inferiore a un mese.

A 2.3 Durata del contratto

Il contratto viene stipulato per la durata indicata nella polizza e, in seguito, si rinnova di volta in volta automaticamente per un'ulteriore durata di 1 anno, eccetto nel caso in cui venga disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza. La disdetta è valida se perviene alla controparte contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del preavviso di 3 mesi. Se il contratto viene stipulato per una durata inferiore a 1 anno, si estingue il giorno indicato sulla polizza.

Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. Restano salvi eventuali accordi che prevedano la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno.

La disdetta va esercitata tramite comunicazione cartacea o per e-mail.

A 2.4 Copertura provvisoria

Se si immatricola un veicolo sulla base di un attestato di assicurazione della società senza consegnare una conferma scritta dell'assicurazione, la società accorda per tale veicolo una garanzia casco totale provvisoria per un massimo di 30 giorni a partire dalla data di immatricolazione. La copertura provvisoria si applica per le autovetture fino al settimo anno incluso di utilizzo dei veicoli il cui valore a nuovo (prezzo di listino del veicolo inclusi equipaggiamenti ed accessori) non superi CHF 130'000, per i motoveicoli fino al quarto anno incluso di utilizzo e con un valore a nuovo (prezzo di listino inclusi equipaggiamenti ed accessori) che non superi CHF 50'000. La franchigia ammonta, per tutte le collisioni, a CHF 1'000; in caso di danno totale viene indennizzato il valore venale. Le presenti disposizioni si applicano in maniera analoga in caso di immatricolazione di un veicolo supplementare con targhe trasferibili.

Se l'immatricolazione riguarda un cambio di veicolo e per il veicolo sostituito era stata stipulata presso la società un'assicurazione casco totale, si applicano le prestazioni già in vigore fino alla firma della proposta per il nuovo veicolo ovvero fino alla ricezione della nuova polizza. Eventuali accordi scritti tra le parti in deroga al presente articolo hanno valore prevalente.

A 2.5 Disdetta in caso di sinistro

Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto in parte o in toto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente deve dare disdetta al massimo entro quattro settimane dalla data di tale versamento. Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest'ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

A 3 VARIAZIONI CONTRATTUALI

La società può adeguare il contratto con effetto a decorrere dal periodo di assicurazione successivo (per es. aumentare i premi, modificare le condizioni contrattuali; adeguare le condizioni di assicurazione, le franchigie, i supplementi per rateazione, il sistema delle classi di merito e le prestazioni nonché attuare le modifiche di legge). Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 30 giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte modificata per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione. Eventuali variazioni dei tributi previsti dalla legge e modifiche dei premi dovute a una variazione del grado di premio sulla base della sinistrosità non autorizzano alcuna rescissione.

A 4 SISTEMI DEI GRADI DI PREMIO PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E CASCO TOTALE

Sistema dei gradi di premio	Grado di premio	% del premio di base	Grado di premio	% del premio di base
T	1	30	10	70
	2	34	11	80
	3	38	12	90
	4	42	13	100
	5	46	14	120
	6	50	15	140
	7	55	16	160
	8	60	17	200
	9	65	18	240
Z	Nessuno	sempre 100%		

A 5 VARIAZIONI DEI GRADI DI PREMIO NEL SISTEMA DEI GRADI DI PREMIO T

A 5.1 Variazione del gradi di premio

Ogni anno viene stabilito un grado di premio in base all'andamento dei sinistri durante il periodo di osservazione trascorso. Il periodo d'osservazione è di dodici mesi e termina tre mesi prima della scadenza del periodo d'assicurazione (ovvero della scadenza principale). Il premio per il periodo assicurativo

successivo viene calcolato in base al grado di premio immediatamente inferiore, se durante il periodo di osservazione non si è verificato alcun sinistro e se l'assicurazione di responsabilità civile o casco totale è stata in vigore per almeno 6 mesi durante lo stesso periodo. Se nel corso del periodo di osservazione è sopravvenuto un evento di responsabilità civile e/o di collisione che ha per conseguenza un'indennità o una riserva, l'attuale grado di premio dell'assicurazione in questione viene aumentato di 4 gradi per ciascun evento.

Ogni periodo di osservazione inizia alla scadenza di quello precedente. La durata del periodo di osservazione può variare in seguito a una modifica della scadenza principale (e quindi della scadenza del periodo assicurativo).

A 5.2 Correzione dell'aumento

Un aumento viene corretto se per l'evento denunciato non deve essere versato alcun indennizzo oppure se l'importo del sinistro viene rimborsato entro 30 giorni dopo la comunicazione della liquidazione del sinistro.

A 5.3 Sinistri durante le lezioni di guida

Se il sinistro si verifica durante le lezioni di guida o nel corso dell'esame ufficiale di guida, il grado di premio non viene modificato se l'istruttore è in possesso della concessione ufficiale.

A 5.4 Assenza di colpa

Il grado di premio dell'assicurazione di responsabilità civile non aumenta se non vi è alcuna colpa da parte dell'assicurato (pura responsabilità causale) o se il veicolo viene utilizzato illecitamente, a condizione che nessuna colpa sia imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo.

A 5.5 Differenza tra il valore venale ed il valore venale maggiorato

Il grado di premio della casco totale non aumenta se la prestazione si limita alla sola differenza tra il valore venale ed il valore venale maggiorato.

A 5.6 Dati errati

Il grado di premio viene corretto se sono stati forniti dati errati per la prima determinazione dello stesso.

A 6 PROTEZIONE DEL BONUS NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E CASCO TOTALE

Se, al momento in cui si verifica un sinistro che comporterebbe un aumento del grado di premio, è assicurata la protezione del bonus, il grado di premio per il periodo assicurativo successivo rimane invariato. La protezione del bonus si applica a massimo un sinistro per periodo di osservazione.

Per eventuali altri sinistri occorsi nello stesso periodo di osservazione si applicano le disposizioni sulle variazioni dei gradi di premio di cui al punto A 5.

A 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A 7.1 Obbligo di notifica

In caso di sinistro, la società deve essere prontamente informata.

Servizio sinistri CH/FL	0800 22 33 44
Indirizzo della società o dell'agenzia generale competente	vedi polizza
E-Mail	servizio.sinistri@allianz.ch
Sito internet	allianz.ch/sinistro

Per i casi di emergenza la centrale Assistance:
per chiamate urgenti

24 ore su 24 CH/FL	0800 22 33 44
per chiamate urgenti	
24 ore su 24 estero	+41 43 311 99 11

A 7.2 Obbligo di prevenzione / limitazione dei danni

Il contraente è tenuto ad adottare delle misure per evitare o limitare il danno. Prima che il danno venga valutato, il contraente non può apportare modifiche agli oggetti danneggiati senza il consenso della società.

A 7.3 Obbligo di informazione

Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente e tempestivamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. La società può esigere una denuncia scritta del sinistro. L'avente diritto deve dimostrare avvenimento e proporzioni del sinistro. La società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla società. In seguito a richiesta scritta della società, a quest'ultima devono essere fatte pervenire la documentazione e le informazioni richieste entro 20 giorni. Ai fini della lotta alle frodi assicurative, la società può trasmettere i dati alla banca dati elettronica delle compagnie di assicurazioni (CarClaims-Info) e accedere ai dati sui veicoli già inseriti in tale banca dati.

A 7.4 Obbligo di collaborazione

Se un avente diritto o il suo rappresentante, in caso di sinistro, non denuncia o denuncia determinati fatti consapevolmente in maniera errata o con troppo ritardo, la società ha facoltà di rescindere in maniera immediata tutte le polizze riferite al contraente.

A 7.5 Esonero dall'obbligo del segreto professionale

In caso di incidenti con danni corporali, il medico curante deve essere esonerato dal segreto professionale. Può essere richiesto un controllo da parte di un medico di fiducia oppure, in caso di decesso, un autopsia.

A 7.6 Violazione di obblighi

In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di altri obblighi (con particolare riguardo all'obbligo di limitazione del danno previsto dalla legge) nel corso della durata contrattuale, la società può ridurre o negare l'indennizzo, a meno che l'assicurato non dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dalla società.

A 8 DEPOSITO DELLE TARGHE

In caso di deposito delle targhe la polizza viene sospesa come descritto di seguito.

A 8.1 Con assicurazione casco

Qualora al momento del deposito sia in essere un'assicurazione casco, questa rimane valida per la circolazione su aree non aperte alla pubblica circolazione, il trasporto e il traino, a condizione che venga versato un premio. La copertura assicurativa è valida solo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Tutte le altre coperture si estinguono ad eccezione dell'assicurazione di rimborso premi per la quale è richiesto il versamento di un premio.

A 8.2 Senza assicurazione casco

In assenza di un'assicurazione casco, il contratto viene completamente sospeso alla data di deposito e le coperture si estinguono.

A 8.3 Assicurazione responsabilità civile e infortuni

Sulle aree non adibite alla pubblica circolazione le assicurazioni responsabilità civile e infortuni rimangono tuttavia valide per sei mesi dopo il deposito della targa senza corresponsione di premi.

A 8.4 Targa trasferibile

Se un veicolo immatricolato con targa trasferibile non viene temporaneamente utilizzato, a tale veicolo si applicano per analogia le disposizioni di cui ai punti da A 8.1 ad A 8.3.

A 8.5 Assicurazione annuale

In caso di stipula di un'assicurazione annuale, il contratto non può essere sospeso. Non viene altresì riconosciuto alcun rimborso proporzionale del premio.

A 9 VEICOLO SOSTITUTIVO

Se l'autorità competente autorizza un veicolo sostitutivo in luogo di quello assicurato, le assicurazioni passano al veicolo sostitutivo. In caso di assicurazione casco per il veicolo assicurato, il veicolo sostituito rimane assicurato per gli eventi dell'assicurazione casco parziale (da G 3.3 a G 3.12).

A 10 TARGA TRASFERIBILE

Il veicolo senza targa è assicurato soltanto su aree non aperte alla pubblica circolazione.

A 11 PORTATA DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ

La portata della copertura assicurativa è indicata nella polizza. Non sussiste alcuna protezione assicurativa per quelle coperture dei capitoli B – G che non figurano nella polizza.

A 12 DEFINIZIONI

A 12.1 Motoveicoli

Slitte a motore, ciclomotori, scooter a tre ruote, motocicli leggeri, scooter e motoveicoli vengono raggruppati sotto il concetto di «motoveicoli».

A 12.2 Veicoli utilitari

Per veicoli utilitari ai sensi di queste disposizioni si intendono tutti i veicoli con l'esclusione di autovetture, tricicli a motore, quadricicli di piccole dimensioni a motore, quadricicli leggeri a motore e motoveicoli.

A 12.3 Valore venale

Valore del veicolo, inclusi equipaggiamento e accessori, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, tenendo conto del valore a nuovo, del chilometraggio, della durata dell'utilizzo, della situazione del mercato e dello stato del veicolo. Si applicano le direttive di valutazione dell'Associazione Svizzera Esperti Automobilistici Indipendenti (ASEAI).

A 12.4 Valore a nuovo

Totale del valore totale del veicolo (prezzo di listino, equipaggiamento e accessori esclusi) e della somma assicurata per equipaggiamento e accessori. Se per le autovetture non è indicata alcuna somma assicurata per equipaggiamento e accessori, si intende assicurato al valore a nuovo un massimo del 10 % del valore totale indicato nella polizza. Nel caso dei veicoli "oldtimer" e da collezione il valore a nuovo corrisponde all'indennizzo massimo indicato nella polizza. Se è dimostrato che equipaggiamento e accessori sono già considerati nel valore totale, quest'ultimo si intende come valore a nuovo.

A 12.5 Valore totale

Il prezzo di catalogo viene definito nella polizza come valore totale.

A 12.6 Prezzo di listino

Prezzo di listino ufficiale, IVA inclusa, del veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al momento della fabbricazione, esclusi l'equipaggiamento e gli accessori. In assenza di tale dato, si applica il prezzo pagato per il veicolo al momento dell'immatricolazione.

A 12.7 Anno di utilizzo

Periodo di dodici mesi calcolato a partire dalla data della prima messa in circolazione; per i periodi inferiori a un anno si procede al calcolo pro rata temporis.

A 12.8 Calcolo dei premi

I dati indicati nella polizza come valore complessivo e somma assicurata per gli accessori si basano sui prezzi di catalogo forniti dal costruttore o dall'importatore generale, imposta del valore aggiunto inclusa, e possono divergere anche in maniera notevole dal prezzo di acquisto effettivamente pagato. Poiché il calcolo dei premi si fonda sull'effettiva spesa per sinistri, questa differenza di prezzo non incide sul calcolo dei premi stesso.

A 13 CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO

L'indennità viene corrisposta soltanto quando non vi siano più dubbi sulla legittimità e sull'importo della pretesa e, in relazione al sinistro, se non sono in corso indagini della polizia o delle autorità penali nei confronti del contraente, detentore, conducente o dell'avente diritto.

A 14 CONSEGUENZE DI MORA

In caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento, il contraente viene invitato a regolare la sua posizione e deve farsi carico delle spese di diffida e degli interessi di mora nonché di tutti i costi incorsi dalla società per il ritiro della targa.

A 15 SANZIONI / EMBARGHI

La società non riconosce alcuna protezione assicurativa, indennizzi o altre prestazioni qualora, facendolo, si esponesse a sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o di altre sanzioni economiche o commerciali nazionali applicabili.

A 16 ASSUNTORE DEL RISCHIO

L'assuntore del rischio per tutte le parti concordate della presente assicurazione veicoli a motore è:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, come da iscrizione nel registro di commercio.

Nel presente documenti, Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA viene indicata anche come "società".

A 17 FORO

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa alla sede della società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera. Qualora il contraente sia domiciliato nel principato del Liechtenstein o l'oggetto dell'assicurazione si trovi nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è Vaduz.

A 18 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni indirizzate alla società possono essere inoltrate all'agenzia generale competente o alla società stessa. Le comunicazioni destinate al contraente si intendono validamente trasmesse se inviate all'ultimo indirizzo noto. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati alla società.

A 19 DISPOSIZIONI LEGALI

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti aventi domicilio abituale o sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni ivi cogenti.

B | ASSISTANCE SOCCORSO STRADALE

B 1 VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI

Ogni veicolo assicurato indicato nella polizza (ad esclusione di taxi e vetture a noleggio) e i relativi conducenti e passeggeri. L'assicurazione comprende anche i rimorchi agganciati.

B 2 VEICOLI A MOTORE DI PESO COMPLESSIVO FINO A 3,5 T

B 2.1 Eventi assicurati

La società presta soccorso, garantisce la mobilità dei conducenti e dei passeggeri e si occupa del veicolo, se esso risulta inutilizzabile per avaria, incidente o in seguito a furto, ovvero se il conducente durante il viaggio contrae una malattia, subisce un infortunio o decede e nessun altro viaggiatore può riportare indietro il veicolo o proseguirne la guida.

B 2.2 Prestazioni

B 2.2.1 Soccorso stradale / traino / recupero

La società organizza e paga il soccorso stradale sul luogo del sinistro o il traino del veicolo fino all'officina di riparazione idonea più vicina. Le spese per la riparazione, la diagnosi, i pezzi di ricambio o la rottamazione non sono assicurate. Sono invece incluse nella copertura le spese per il recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo).

B 2.2.2 Pernottamento

Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno o se, in caso di furto, non è possibile effettuare il viaggio di ritorno o proseguire il viaggio lo stesso giorno, la società organizza e paga in Svizzera o nel Principato del

Liechtenstein un pernottamento dell'importo massimo di CHF 120 per persona, all'estero uno o più pernottamenti dell'importo massimo di CHF 120 per persona fino a un totale di CHF 1'200 per evento.

B 2.2.3 Viaggio di ritorno/ rientro del veicolo

Se il veicolo è stato rubato o non può essere riparato lo stesso giorno (all'estero entro 48 ore) presso un'officina idonea, la società organizza e corrisponde le seguenti prestazioni, invitando a scegliere fra l'offerta A e l'offerta B.

- a) Taxi/mezzi di trasporto pubblico (offerta A)
Viaggio di ritorno del conducente del veicolo e dei passeggeri fino al luogo di stazionamento consueto del veicolo con mezzo di trasporto pubblico (Svizzera/ Principato del Liechtenstein: biglietto ferroviario di 1a classe / estero: biglietto ferroviario di 1a classe o biglietto aereo in classe Economy). Se la zona non è servita da mezzi pubblici e il rientro in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein viene effettuato in taxi, il rimborso massimo ammonta a CHF 500; entro lo stesso limite sono assunte le spese di viaggio di una persona che si rechi a ritirare il veicolo riparato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- b) Veicolo sostitutivo/veicolo a noleggio (offerta B)
In caso di sinistro in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, un veicolo sostitutivo a noleggio per l'importo massimo di CHF 500, in caso di sinistro all'estero un veicolo sostitutivo a noleggio possibilmente della stessa categoria fino all'importo massimo di CHF 1'500 per la prosecuzione del viaggio o il viaggio di ritorno. L'offerta B presuppone che l'assicurato o il conducente possieda una carta di credito propria;
- c) Trasporto del veicolo al domicilio del contraente
Trasporto del veicolo inutilizzabile o ritrovato dopo il furto fino a un'idonea officina di riparazione situata nel luogo di stazionamento consueto del veicolo. La società assume le spese di trasporto soltanto se esse sono inferiori al valore attuale del veicolo dopo l'evento. In caso contrario, la società organizza lo smaltimento del veicolo e assume le eventuali spese doganali.

B 2.2.4 Mancanza del conducente

Se il conducente contrae una malattia, si ferisce o muore e nessun altro viaggiatore è in grado di condurre il veicolo per il viaggio di ritorno, la società organizza e paga il rientro degli altri passeggeri e del veicolo con un autista al luogo di stazionamento consueto del veicolo.

B 2.2.5 Invio di pezzi di ricambio all'estero

Se l'officina idonea più vicina non può procurare i pezzi di ricambio necessari, la società organizza e paga l'invio di tali pezzi. I costi dei pezzi di ricambio non sono assicurati.

B 2.2.6 Servizio di avviso

Qualora la centrale Assistance prenda i provvedimenti di cui ai punti B 2.2.2 - B 2.2.4, su richiesta dell'assicurato essa informa i parenti e il datore di lavoro in merito alle circostanze e alle misure adottate.

B 2.2.7 Spese per taxi

La società assume eventuali spese per taxi connesse a un evento assicurato e alle prestazioni di cui ai punti B 2.2.1, B 2.2.2 e B 2.2.3, fino a un massimo di CHF 100 per evento.

B 3 VEICOLI A MOTORE DI PESO COMPLESSIVO DI OLTRE 3,5 T

B 3.1 Eventi assicurati e ambito di validità

B 3.1.1 Eventi assicurati

La società presta soccorso e si occupa del veicolo se esso risulta inutilizzabile per avaria, incidente o in seguito a furto, ovvero se il conducente durante il viaggio contrae una malattia, subisce un infortunio o decede e nessun altro viaggiatore può riportare indietro il veicolo o proseguirne la guida.

B 3.1.2 Ambito di validità

In deroga all'art. A 1.1 delle Condizioni generali, la tutela assicurativa vale solo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nonché nei Paesi esteri con essi confinanti entro e non oltre 50 km in linea d'aria dalla frontiera.

B 3.2 Prestazioni

B 3.2.1 Soccorso stradale / traino / recupero

La società organizza e paga il soccorso stradale sul luogo del sinistro o il traino del veicolo fino all'officina di riparazione idonea più vicina. Le spese per la riparazione, la diagnosi, i pezzi di ricambio o la rottamazione non sono assicurate. Sono invece incluse nella copertura le spese per il recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo).

B 3.2.2 Pernottamento

Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno o se, in caso di furto, non è possibile effettuare il viaggio di ritorno o proseguire il viaggio, la società organizza e paga un pernottamento dell'importo massimo di CHF 120 per persona.

B 3.2.3 Spese per taxi

La società assume eventuali spese per taxi connesse a un evento assicurato e alle prestazioni di cui ai punti B 3.2.1 e B 3.2.2 fino a un massimo di CHF 100 per evento.

B 4 MOTOVEICOLI

B 4.1 Eventi assicurati

La società presta soccorso, garantisce la mobilità dei conducenti e dei passeggeri e si occupa del veicolo, se esso risulta inutilizzabile per avaria, incidente o in seguito a furto, ovvero se il conducente durante il viaggio contrae una malattia, subisce un infortunio o decede e nessun altro viaggiatore può riportare indietro il veicolo o proseguirne la guida.

B 4.2 Prestazioni

B 4.2.1 Soccorso stradale / traino / recupero

La società organizza e paga il soccorso stradale sul luogo del sinistro o il traino del veicolo fino all'officina più vicina e idonea. Le spese per la riparazione, la diagnosi, i pezzi di ricambio o la rottamazione non sono assicurate. Sono invece incluse nella copertura le spese per il recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo).

B 4.2.2 Pernottamento

Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno o se, in caso di furto, il viaggio di ritorno o la prosecuzione del viaggio non è possibile lo stesso giorno, la società organizza e paga in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein un pernottamento dell'importo massimo di CHF 120 per persona, all'estero un pernottamento o diversi pernottamenti dell'importo massimo di CHF 120 per occupante fino a un totale di CHF 600 per evento.

B 4.2.3 Viaggio di ritorno / rientro del veicolo

Se il veicolo è stato rubato o non può essere riparato lo stesso giorno (entro 48 ore all'estero) presso un'officina idonea, la società organizza e corrisponde le seguenti prestazioni, invitando a scegliere fra l'offerta A e l'offerta B per l'estero, mentre per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein ritiene valida soltanto l'offerta A.

- a) Taxi / mezzi di trasporto pubblici (offerta A)
Viaggio di ritorno del conducente del veicolo e dei passeggeri fino al luogo di stazionamento consueto del veicolo con mezzo di trasporto ritorno di tutti gli occupanti fino al luogo di stazionamento consueto del veicolo con mezzo di trasporto pubblico (Svizzera/Principato del Liechtenstein: biglietto ferroviario di 1a classe / Estero: biglietto ferroviario di 1° classe o biglietto aereo in classe Economy). Se la zona non è servita da mezzi pubblici e il rientro in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein viene effettuato in taxi, il rimborso massimo ammonta a CHF 500; entro lo stesso limite sono assunte le spese di viaggio di una persona che si rechi a ritirare il veicolo riparato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- b) Veicolo sostitutivo / veicolo a noleggio (offerta B)
In caso di sinistro all'estero, un veicolo sostitutivo/a noleggio possibilmente della stessa categoria fino

all'importo massimo di CHF 1.500 per la prosecuzione del viaggio o il viaggio di rientro.

L'offerta B presuppone che l'assicurato o il conducente possieda una carta di credito propria;

- c) Trasporto del veicolo al domicilio del contraente
Trasporto del veicolo inutilizzabile o ritrovato dopo il furto fino a un'adeguata officina di riparazione situata nel luogo di stazionamento consueto del veicolo. La società assume le spese di trasporto soltanto se esse sono inferiori al valore attuale del veicolo dopo l'evento. In caso contrario, la società organizza lo smaltimento del veicolo e assume le eventuali spese doganali.

B 4.2.4 Invio di un autista per il rientro

Se il conducente contrae una malattia, si ferisce o muore e nessun altro partecipante al viaggio è in grado di far rientrare il veicolo, la società organizza e paga il rientro degli altri passeggeri e del veicolo con un autista al domicilio del contraente.

B 4.2.5 Invio di pezzi di ricambio all'estero

Se l'officina più vicina e idonea non dispone dei pezzi di ricambio necessari, la società organizza e paga l'invio di tali pezzi. I costi dei pezzi di ricambio non sono assicurati.

B 4.2.6 Servizio di avviso

Qualora la centrale Assistance prenda i provvedimenti di cui ai punti B 4.2.2 a B 4.2.4, su richiesta dell'assicurato essa informa i parenti e il datore di lavoro in merito alle circostanze e alle misure adottate.

B 4.2.7 Spese per taxi

La società assume eventuali spese per taxi connesse a un evento assicurato e alle prestazioni di cui ai punti B 4.2.1, B 4.2.2 e B 4.2.3, fino a un massimo di CHF 100 per evento.

B 5 ESCUSIONE DI COPERTURA

Non è accordata alcuna copertura assicurativa,

B 5.1 Mancata approvazione della Centrale

se la centrale Assistance non ha preventivamente approvato le prestazioni ai sensi dell'articolo B 2.2, B 3.2 e B 4.2 fatto salvo l'articolo B 6;

B 5.2 Nessuna organizzazione a cura della Centrale

per le prestazioni ai sensi degli articoli B 2.2.2 - B 2.2.7, B 3.2, B 3.3, et B4.2.2 - B 4.2.7 qualora il soccorso stradale non sia stato organizzato dalla centrale Assistance o qualora l'assicurato, dopo un'avaria, abbia condotto personalmente il veicolo in un'officina di riparazione;

B 5.3 Partecipazione a corse

in caso di partecipazione a corse, rally o gare di velocità analoghe, nonché in tutti i tipi di corsa su tragitti di gara, circuiti e tratti stradali aperti alla circolazione e utilizzati a scopo di competizione, in caso di partecipazione a

gare fuoristrada e relative prove o durante corsi di guida sportiva;

B 5.4 Stato non conforme

se il veicolo, al verificarsi dell'evento, si trova in uno stato non conforme a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti del codice stradale o se i lavori di manutenzione raccomandati dal costruttore non sono stati eseguiti;

B 5.5 Disordini

in caso di partecipazione a disordini. Sussiste tuttavia una copertura assicurativa se l'assicurato dimostra che il danno non è correlato a tali eventi;

B 5.6 Guerra

in caso di danni nel corso di azioni di guerra e di guerra civile;

B 5.7 Catastrofi naturali ed energia nucleare

in caso di danni provocati da catastrofi naturali prevedibili o da energia nucleare;

B 5.8 Conducente sprovvisto di patente di guida valida

per i danni dovuti all'utilizzo del veicolo da parte di conducenti sprovvisti di patente di guida valida oppure senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;

B 5.9 Stato di ebbrezza e influsso di stupefacenti

se l'assicurato, al verificarsi dell'evento, era in stato di ebbrezza (alcoemia equivalente o superiore all'1,5 %, valore medio) o sotto l'influsso di stupefacenti o farmaci;

B 5.10 Spostamenti non autorizzati dalle autorità

in caso di avaria o incidente verificatisi durante uno spostamento non autorizzato dalle autorità qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;

B 5.11 Delitto, crimine

in caso di avaria o incidente verificatisi nel commettere o nel tentare di commettere intenzionalmente un delitto o un crimine.

B 6 LIMITAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Qualora il soccorso stradale venga organizzato autonomamente (fanno eccezione il caso in cui la richiesta di soccorso venga effettuata dalla polizia in seguito a un incidente e quello in cui l'assicurato non sia in grado per ragioni mediche di informare il servizio Assistance) le prestazioni sono limitate al 50 % dei costi sostenuti fino a un massimo di CHF 150 per evento.

B 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

B 7.1 Obbligo di comunicazione

Per beneficiare delle prestazioni di Assistance Soccorso stradale, al verificarsi dell'evento è necessario informare tempestivamente la centrale Assistance. Vedi anche il punto B 6;

B 7.2 Uffici di contatto

Nei casi d'emergenza è necessario informare tempestivamente la centrale Assistance attraverso uno dei seguenti canali:

per chiamate urgenti

24 ore su 24 CH / FL

0800 22 33 44

per chiamate urgenti

24 ore su 24 estero

+41 43 311 99 11

B 7.3 Documentazione e indirizzo

È necessario inoltrare alla centrale Assistance, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, i seguenti documenti, qualora la stessa non li abbia già procurati: certificato medico, attestato ufficiale, ricevute e fatture originali relative ai costi supplementari assicurati, titolo di trasporto, rapporto di polizia, ecc. Se l'assicurato può rivalersi anche nei confronti di terzi pretese per prestazioni erogate dalla società, egli deve salvaguardare tali diritti e cederli alla società.

B 8 DEFINIZIONE DI AVARIA E INCIDENTE

B 8.1 Avaria

Per avaria s'intende qualsiasi guasto improvviso e imprevisto riportato dal veicolo assicurato nella polizza, conseguente a un difetto tecnico che impedisce la prosecuzione del viaggio o lo rende incompatibile con le disposizioni di legge. Sono assimilati all'avaria i difetti di pneumatici, la mancanza di carburante, il rifornimento con carburante errato, la batteria scarica, l'aver chiuso nel veicolo la chiave dello stesso. Non sono invece considerati casi di avaria gli eventi riconducibili alla perdita, al furto o al danneggiamento della chiave del veicolo.

B 8.2 Incidente

Per incidente s'intende un danno al veicolo assicurato dalla polizza, causato da un evento esterno violento, meccanico, involontario e improvviso che impedisce la prosecuzione del viaggio o lo rende incompatibile con le disposizioni di legge. In particolare, rientrano in quest'ambito eventi dovuti a urti, scontri, ribaltamento, caduta, affondamento e immersione.

B 9 ESCLUSIONE DI COPERTURA

La società non copre i danni connessi a prestazioni organizzate da terzi di cui al punto B 2.2, B 3.2 e B 4.2 né i danni provocati a oggetti, merci o animali trasportati o i eventuali costi derivati da tali danni.

C | ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

C 1 VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il detentore, il conducente e le persone che prestano soccorso. Sono assicurati anche i veicoli trainati o spinti.

C 2 EVENTI ASSICURATI

C 2.1 Pretese di risarcimento

Sono assicurate le pretese di risarcimento avanzate nei confronti delle persone assicurate in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per lesioni corporali o morte di persone (danni corporali) e/o danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali), nelle seguenti circostanze: in seguito all'esercizio del veicolo, in seguito ad incidenti della circolazione causati dal veicolo quando non è in esercizio, in relazione ai soccorsi prestati in seguito ad incidenti in cui è coinvolto il veicolo, salendo o scendendo dal veicolo, aprendo o chiudendo parti mobili del veicolo, agganciando o sganciando un rimorchio o un veicolo.

C 2.2 Spese di prevenzione danni

Se il verificarsi di un sinistro assicurato imprevisto è imminente, la società si assume anche le spese causate dall'adozione di misure adeguate, volte a scongiurare il pericolo (spese di prevenzione danni).

C 3 PRESTAZIONI

C 3.1 Pretese

La società liquida le richieste di risarcimento giustificate e respinge quelle ingiustificate.

C 3.2 Limiti

Le prestazioni sono limitate, per ogni evento assicurato, alla somma assicurata indicata nella polizza, salvo la società non sia tenuta a versare una somma assicurata superiore in virtù della legislazione della Svizzera o del Principato del Liechtenstein o di una convenzione assicurativa internazionale.

C 3.3 Incendio, esplosione e energia nucleare

Le prestazioni per seguenti eventi prevedono le somme di assicurazione massimali:

- per i danni da incendio o esplosione e per i costi di prevenzione dei danni: CHF 10 mio;
- per i danni provocati dall'energia nucleare: somma assicurata minima legale.

C 3.4 Spese supplementari

Gli interessi, le spese legali e giudiziarie sono compresi nella somma assicurata.

C 4 ESCLUSIONE DI COPERTURA

Non possono essere avanzate pretese:

C 4.1 Detentore

dal detentore; sono però assicurate le pretese per danni corporali da lui subiti in qualità di passeggero;

C 4.2 Danni a cose causati da partner e familiari

per danni materiali dal coniuge e/o dal partner registrato (ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata) del detentore, dai parenti del detentore in linea ascendente e discendente e da fratelli e sorelle conviventi;

C 4.3 Sottrazione

da parte di persone che abbiano sottratto il veicolo o erano a conoscenza del fatto che esso fosse stato sottratto;

C 4.4 Veicolo assicurato

per danni al veicolo assicurato e al rimorchio come pure per danni a cose fissate a questi veicoli o a cose con essi trasportate. Di ciò sono esclusi gli oggetti che il danneggiato porta con sé, quali bagagli e simili;

C 4.5 Gare, rally e competizioni di velocità

per incidenti verificatisi durante la partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corsa su tragitti di gara, circuiti e tratti stradali aperti alla circolazione e utilizzati a scopo di competizione, in caso di partecipazione a gare fuoristrada e relative prove ovvero durante corsi di guida sportiva; Sussiste tuttavia una garanzia se l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta per legge. All'estero sussiste la copertura assicurativa se il diritto del danneggiato rientra nella legge svizzera o del Liechtenstein.

C 5 LIMITAZIONI

Non è assicurata la responsabilità civile (cioè i danneggiati possono avanzare pretese di cui verrà poi richiesto il rimborso):

C 5.1 Spostamenti non autorizzati

per spostamenti non autorizzati dalle autorità, qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;

C 5.2 Senza possesso della patente di guida

dei conducenti che non possiedono la patente di guida prevista dalla legge o che guidano in assenza dell'accompagnatore prescritto dalla legge, nonché delle persone che erano a conoscenza di tali omissioni;

C 5.3 Uso illecito di veicoli

di persone che hanno sottratto il veicolo e dei conducenti per i quali la sottrazione era evidente (uso illecito del veicolo);

C 5.4 Trasporto di materie pericolose

derivante dal trasporto di materie pericolose ai sensi della legislazione svizzera o del Principato del Liechtenstein sulla circolazione stradale, salvo diversamente convenuto nella polizza;

C 5.5 Utilizzo di veicoli come taxi o veicolo a noleggio

derivante dall'utilizzo di un'autovettura come taxi o veicolo a noleggio, salvo diversamente convenuto nella polizza.

C 6 PRINCIPI IN CASO DI SINISTRO

Le trattative con i danneggiati vengono condotte dalla società a proprio nome o come rappresentante dell'assicurato. In caso di processo civile l'assicurato deve cederne la conduzione alla società. Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti del danneggiato né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La regolazione decisa dalla società si intende vincolante per l'assicurato.

C 7 FRANCHIGIE

C 7.1 Franchigia a carico del contraente

Per ogni indennizzo la franchigia indicata nella polizza si intende a carico del contraente.

C 7.2 Data dell'evento

Per la franchigia è determinante la data dell'evento assicurato.

C 7.3 Non applicazione della franchigia

La franchigia pattuita non viene applicata,

- a) quando la società deve versare un indennizzo benché non vi sia colpa alcuna da parte dell'assicurato (pura responsabilità causale);
- b) quando il veicolo viene utilizzato illecitamente, a condizione che nessuna colpa sia imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
- c) durante le lezioni di guida impartite da un istruttore autorizzato e durante l'esame ufficiale di guida.

C 7.4 Rimborso della franchigia

Se la società ha versato indennità direttamente al danneggiato, il contraente deve rimborsare l'importo fino a concorrenza della franchigia convenuta. Se la franchigia non perviene entro 4 settimane dalla richiesta di pagamento, la società invita il contraente ad effettuare il versamento entro 14 giorni. Se la diffida rimane senza effetto, la polizza si estingue; la franchigia rimane dovuta.

C 8 DIRITTO DI REGRESSO

La società può esigere dal contraente o dall'assicurato il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate, qualora esistano i presupposti legali o contrattuali, nonché quando, in virtù di una convenzione internazionale (ad es. accordo sulla Carta Internazionale d'Assicurazione) o di leggi

estere sull'assicurazione obbligatoria, occorre versare prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione. Se la polizza è in vigore e il rimborso non viene effettuato entro 4 settimane dalla richiesta di pagamento, la società invia al contraente un sollecito con l'invito ad effettuare il versamento entro 14 giorni. Se tale sollecito non produce alcun effetto, la polizza si estingue.

D | COPERTURA SINISTRI ALL'ESTERO

D 1 VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il suo detentore, il conducente, i passeggeri e il proprietario, nonché il contraente. Sono assicurati i rimorchi agganciati, le cose trasportate e il carico al momento del sinistro.

D 2 EVENTO ASSICURATO

Un assicurato subisce un incidente stradale all'estero con il veicolo assicurato per la responsabilità civile indicato nella polizza la cui responsabilità è ascrivibile in parte o del tutto alla controparte coinvolta nel sinistro. La responsabilità, totale o parziale, della controparte deve emergere chiaramente dalla documentazione che l'assicurato è tenuto a presentare. Condizione: il veicolo a motore della controparte deve essere immatricolato all'estero e sottostare all'obbligo di assicurazione.

D 3 PRESTAZIONI

La società risarcisce i danni corporali e materiali dei quali deve rispondere la controparte coinvolta nell'incidente, come se quest'ultima fosse assicurata per la responsabilità civile presso Allianz Suisse.

D 3.1 Prestazioni di terzi

Le prestazioni di terzi, in particolare quelle di un assicuratore di responsabilità civile estero, vengono detratte dalle prestazioni della società.

D 3.2 Spese di cura

Non vengono indennizzati i costi già coperti dall'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dall'assicurazione malattia (LAMal), dall'assicurazione federale per l'invalidità (AI), dall'assicurazione militare (AM) o da un'assicurazione complementare (ai sensi LCA).

D 3.3 Prestazione per sinistro

La società eroga prestazioni per un massimo di CHF 3 milioni per evento.

D 4 DIRITTO APPLICABILE

La società indennizza il danno in base al diritto svizzero rispettivamente del Principato del Liechtenstein. Nei casi che riguardano le norme di circolazione stradale si applica il diritto del paese in cui si è verificato l'incidente.

D 5 ESCLUSIONE DI COPERTURA

Le seguenti esclusioni valgono per i soggetti e i veicoli indicati nell'articolo D 1. Non possono essere avanzate pretese.

D 5.1 Intenzionalità o colpa grave

per danni causati intenzionalmente o per colpa grave;

D 5.2 Domicilio estero

da persone con domicilio all'estero;

D 5.3 Persona / veicolo causa del sinistro ignoti

se l'autore del sinistro o il veicolo che ha causato il danno è sconosciuto;

D 5.4 Rinuncia a diritti

se il contraente rinuncia espressamente a tali pretese o ai diritti ad esse correlati che gli spettano nei confronti di terzi, in particolare nei confronti di assicuratori responsabilità civile esteri;

D 5.5 Sottrazione del veicolo

da parte di persone che abbiano sottratto il veicolo o erano a conoscenza del fatto che esso fosse stato sottratto;

D 5.6 Gare, rally e competizioni di velocità

in caso di incidenti durante la partecipazione a corse, rally o gare di velocità analoghe, nonché durante tutti i tipi di corse su tragitti di gara, circuiti o tratti stradali aperti alla circolazione e utilizzati a scopo di competizione; danni subiti durante la partecipazione a gare fuoristrada o le relative prove ovvero durante corsi di guida sportiva;

D 5.7 Spostamenti non autorizzati

per danni connessi a spostamenti non autorizzati dalle autorità qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;

D 5.8 Conducente senza patente di guida valida

da conducenti che non possiedono la patente di guida prevista dalla legge o da conducenti con la licenza di allievo conducente non accompagnati come prescritto dalla legge, nonché dalle persone che erano a conoscenza di tali omissioni;

D 5.9 Uso come taxi o veicolo a noleggio

quando il veicolo viene utilizzato come taxi o veicolo a noleggio;

D 5.10 Energia nucleare

per danni derivanti dall'energia nucleare;

D 5.11 Trasporto di merci pericolose

per il trasporto di merci pericolose ai sensi della legislazione svizzera rispettivamente del Principato del Liechtenstein in materia di circolazione stradale.

D 6 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Le pretese risarcitorie possono essere avanzate direttamente presso Allianz Suisse.

D 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

D 7.1 Avanzamento unico delle pretese

Le pretese avanzate nei confronti della società non possono essere avanzate anche nei confronti dell'assicuratore della controparte coinvolta nell'incidente.

D 7.2 Verbale di polizza

Ogni incidente deve essere denunciato alla polizia locale ed essere annotato in un verbale. Qualora la polizia si rifiuti di recarsi sul luogo dell'incidente, è obbligatorio compilare interamente il Modulo europeo di constatazione amichevole, che andrà sottoscritto da entrambe le parti coinvolte.

D 7.3 Documentazione e convenzioni di cessione dei diritti

L'assicurato è tenuto a presentare alla società tutta la documentazione pertinente. A sostegno dell'esercizio dei diritti passati alla società in virtù di prestazioni, l'assicurato è tenuto ad assistere la società consegnando la documentazione necessaria. Rientra in questo dovere anche la sottoscrizione di convenzioni di cessione dei diritti a beneficio della società che rispettino i requisiti formali in vigore all'estero.

D 7.4 Conduzione del processo

L'assicurato deve affidare la conduzione del processo alla società, in particolare contro assicuratori esteri di responsabilità civile per veicoli a motore.

D 7.5 Limitazione del danno

L'assicurato ha l'obbligo di limitare il danno.

D 7.6 Incarico di riparazione o valutazione

Prima di commissionare la riparazione o la valutazione del veicolo danneggiato, è necessario contattare la società per riceverne l'autorizzazione o le relative istruzioni.

D 7.7 Cessione dei diritti

I diritti derivanti dalla presente polizza non possono essere ceduti senza il consenso della società.

D 8 VALIDITÀ TEMPORALE

La copertura assicurativa è valida per spostamenti o viaggi, all'interno dei paesi inclusi nella prevista estensione territoriale, di durata massima fino a dodici settimane consecutive.

E I CONSEGUENZE IN CASO DI COLPA GRAVE

E 1 VEICOLI ASSICURATI

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza.

E 2 ASSICURATI

Detentore, conducente e altri passeggeri del veicolo indicato, nonché le persone che prestano soccorso.

E 3 PRESTAZIONI

Nelle assicurazioni responsabilità civile, casco e infortuni, qualora l'evento assicurato sia imputabile a colpa grave, la società rinuncia al diritto di regresso e riduzione delle prestazioni che le viene attribuito dalla legge.

E 4 ESCLUSIONE DI COPERTURA

Non è accordata alcuna copertura assicurativa:

E 4.1 Stato di ebbrezza e influsso di sostanze stupefacenti

qualora il conducente abbia causato l'evento assicurato sotto gli effetti dell'alcol ovvero perché non in grado di guidare in seguito all'abuso di stupefacenti o farmaci;

E 4.2 Colpa grave e omissione in caso di furto

qualora il furto sia imputabile a una colpa grave o a un'omissione (in particolare se il veicolo non era chiuso regolarmente a chiave, la chiave di accensione era stata lasciata inserita, in caso di mancata attivazione del sistema antifurto o dell'immobilizzatore presente nel veicolo, ecc);

E 4.3 Eccesso di velocità

qualora l'evento assicurato sia imputabile a eccesso di velocità.

F I ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

F 1 VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il gruppo di persone specificato nella polizza e i soggetti che, volontariamente e a titolo gratuito, prestano i primi soccorsi ai passeggeri del veicolo sul luogo dell'infortunio.

F 2 INFORTUNI ASSICURATI

Sono assicurati gli infortuni che si verificano durante l'utilizzo del veicolo, nonché quelli che avvengono salendo o scendendo dal veicolo, durante manipolazioni al veicolo in corso di viaggio, nonché quelli che si verificano nel prestare soccorso in corso di viaggio nella circolazione stradale.

F 3 DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

Ogni danno alla salute che l'assicurato subisce involontariamente per effetto di un evento esterno improvviso e violento.

F 4 INDENNITÀ GIORNALIERA

F 4.1 Durata

In caso di incapacità al lavoro la società versa per ciascun infortunio l'indennità giornaliera convenuta per tutta la durata del trattamento medico e dei soggiorni di cura ai sensi del punto F 5.2. Il pagamento avviene per un massimo di cinque anni. L'indennità giornaliera viene corrisposta in proporzione al grado di incapacità al lavoro e anche per le domeniche e i giorni festivi.

F 4.2 Inizio dell'obbligo di prestazione

I pagamenti iniziano con l'accertamento dell'incapacità al lavoro da parte del medico, in ogni caso non prima dei tre giorni precedenti il primo trattamento di cura. Per il giorno stesso dell'infortunio e il periodo di attesa non viene corrisposto alcun indennizzo. Il termine di attesa inizia il primo giorno di incapacità al lavoro accertata dal medico, in ogni caso non prima dei tre giorni precedenti il primo trattamento di cura.

F 4.3 Fine dell'obbligo di prestazione

I pagamenti cessano con la determinazione del grado di invalidità, al più tardi con il versamento del capitale d'invalidità.

F 4.4 Persone minori di anni 16

Alle persone di età inferiore ai 16 anni non viene versata alcuna indennità giornaliera.

F 5 SPESE DI CURA

F 5.1 Principi

L'assunzione delle spese dura al massimo cinque anni, calcolati dal giorno dell'infortunio. Non c'è indennizzo nella misura in cui i costi sono a carico dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell'assicurazione malattia (LAMaI), dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), dell'assicurazione militare federale (AM) o di un'assicurazione complementare (ai sensi LCA).

F 5.2 Trattamento di cura

Le spese necessarie per le cure fornite o disposte da un medico o da un dentista diplomato, nonché le spese ospedaliere (reparto privato) e le spese di trattamento, vitto e alloggio nei casi di cure effettuate con il consenso della società. Inoltre, le spese per i trattamenti eseguiti da chiropratici autorizzati dallo stato.

F 5.3 Cure a domicilio, mezzi ausiliari

- a) Le spese delle cure a domicilio ordinate dal medico e fornite da personale infermieristico diplomato. Sono equiparati a tale personale gli infermieri e le infermiere messi a disposizione da associazioni e organizzazioni per le cure a domicilio, escluso il personale ausiliario domestico non abilitato a prestare cure.
- b) Le spese per mezzi ausiliari atti a compensare i danni fisici o la perdita di funzioni fisiche in seguito a infortunio (ad es. protesi), nonché le spese per altri mezzi e oggetti necessari. Non vengono rimborsate le spese per i mezzi di locomozione meccanici né le spese per la costruzione, la trasformazione, l'affitto e la manutenzione di immobili.
- c) Costi supplementari (pernottamento, pasti), che insorgono per un genitore, un membro della famiglia o un parente che accompagna un bambino infortunato durante un ricovero ospedaliero (rooming-in). La società indennizza le spese fatturate dall'ospedale, in ogni caso non oltre CHF 100 al giorno.
- d) Operazioni di chirurgia estetica in connessione a una ferita d'incidente fino a un importo massimo di CHF 10.000.

F 5.4 Danni materiali

- a) Le spese per danni a oggetti che sostituiscono una parte o una funzione del corpo. Il diritto al risarcimento per occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi dentarie sussiste soltanto se il pregiudizio alla salute è tale da richiedere cure mediche.
- b) Le spese di riparazione o sostituzione (prezzo a nuovo) di indumenti danneggiati o distrutti nel corso di un incidente. Non rientrano in questa categoria tute di protezione.

F 5.5 Spese di viaggio, trasporto, salvataggio

Spese per:

- a) misure di salvataggio e recupero;
- b) trasporti necessari;
- c) operazioni di ricerca fino a CHF 10.000;
- d) il trasporto dell'assicurato deceduto al suo ultimo domicilio (comprese le spese di formalità alla frontiera) fino a CHF 15.000.

F 6 INVALIDITÀ

F 6.1 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, il capitale d'invalidità viene determinato in base al grado d'invalidità e alla somma assicurata convenuta.

F 6.2 Determinazione del grado di invalidità

Per la determinazione del grado d'invalidità valgono le disposizioni relative al calcolo delle menomazioni dell'integrità della Legge federale e dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF/OAINF).

F 6.3 Infermità preesistenti

L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto di infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità d'invalidità superiore a quella che sarebbe dovuta se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana. Se la parte del corpo riguardata dall'infortunio era totalmente o parzialmente persa o inabile già prima dell'infortunio, per la determinazione dell'invalidità viene dedotto il grado d'invalidità preesistente.

F 6.4 Disturbi psichici o nervosi

I disturbi psichici o nervosi vengono indennizzati soltanto se sono da attribuire a un evento assicurato.

F 6.5 Momento della determinazione

La determinazione del grado d'invalidità avviene non oltre cinque anni dopo l'infortunio. La prestazione d'invalidità non è dovuta finché viene versata l'indennità giornaliera.

F 6.6 Grave deturpazione

In caso di grave deturpazione del corpo (ad es. cicatrici) provocata dall'infortunio e per la quale non sia dovuto alcun indennizzo d'invalidità, la società versa il 5 % della somma assicurata in caso di deturpazione del viso e la metà di tale somma in caso di deturpazione di altra parte del corpo.

F 7 DECESSO

F 7.1 Decesso

Se l'infortunio causa la morte dell'assicurato, la società versa la somma convenuta, previa deduzione dell'indennizzo di invalidità eventualmente già versato per lo stesso infortunio.

F 7.2 Persone minori di anni 16

Per i giovani che non hanno ancora compiuto 16 anni, l'indennità per il caso di decesso ammonta a CHF 10.000.

F 7.3 Eredi legali

La somma in caso di decesso viene versata agli aventi diritto in base alle disposizioni legali in materia di successione.

F 7.4 Persona che provvede al sostentamento

In caso di decesso di un assicurato che provvedeva al sostentamento di uno o più minorenni, la società versa il doppio della somma assicurata. Se, oltre a queste persone, è presente ancora il coniuge, la somma viene divisa a metà fra il coniuge stesso e i minori.

F 8 CAPITALE DI FORMAZIONE

Se sono assicurati decesso o invalidità: in caso di decesso o invalidità totale di un soggetto con minori a carico, la società versa un capitale di formazione di CHF 30.000 a persona. La norma si applica anche per i maggiorenni, fino a 25 anni compiuti, che si trovano ancora nella fase di formazione professionale e che non svolgono un'attività lavorativa.

F 9 ANIMALI DOMESTICI TRASPORTATI

Se un animale domestico trasportato subisce una lesione nel veicolo, la società assume le spese di cura fino a 2.500 franchi per animale, in ogni caso fino a 5.000 franchi per evento. Tale garanzia si applica esclusivamente alle autovetture. Sono esclusi i trasporti con rimorchio.

F 10 ESCLUSIONE DI COPERTURA

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per gli infortuni:

F 10.1 Terremoti

conseguenti a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;

F 10.2 Requisizione da parte di autorità civili e militari

in concomitanza con la requisizione da parte di autorità civili e militari;

F 10.3 Guerra

conseguenti ad attività di guerra o di guerra civile;

F 10.4 Disordini

in concomitanza di disordini; la copertura assicurativa sussiste tuttavia se l'assicurato dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l'infortunio;

F 10.5 Crimini e delitti

occorsi all'assicurato nel commettere o tentare di commettere intenzionalmente un crimine, un delitto o un atto di violenza;

F 10.6 Gare, rally e competizioni di velocità

verificatisi durante la partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corsa su tragitti di gara, circuiti e tratti stradali aperti alla circolazione utilizzati tale scopo, in caso di partecipazione a gare fuoristrada e relative prove, nonché durante corsi di guida sportiva;

F 10.7 Energia nucleare

causati dall'energia nucleare;

F 10.8 Misure terapeutiche ed esami di controllo

provocati da misure terapeutiche ed esami di controllo (ad es. interventi chirurgici, iniezioni, radiazioni);

F 10.9 Sottrazione del veicolo

di soggetti che si siano appropriati del veicolo;

F 10.10 Conducente sprovvisto di patente

originatisi durante tragitti percorsi con un conducente sprovvisto della patente di guida prevista dalla legge o che viaggia in assenza dell'accompagnatore richiesto dalla legge.

F 11 RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER NUMERO ECCESSIVO DI PASSEGGERI

Le prestazioni vengono divise per il numero di persone che utilizzavano il veicolo al momento dell'incidente e moltiplicate per il numero di posti indicati nella carta di circolazione.

F 12 RAPPORTO CON L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Le prestazioni (escluse le spese di cura) non vengono computate sulle pretese di responsabilità civile e di regresso, salvo il detentore o il conducente non debba assumere tali pretese totalmente o parzialmente a proprio carico.

G | ASSICURAZIONE CASCO

G 1 VEICOLI ASSICURATI

Ogni veicolo indicato nella polizza come assicurato.

G 2 EQUIPAGGIAMENTO ED ACCESSORI

G 2.1 Definizione dei termini

Per equipaggiamento ed accessori si intendono oggetti fissati al veicolo o destinati ad essere impiegati insieme allo stesso. Non rientrano in questa definizione ad es. radiotrasmittitori, telefoni, supporti per la riproduzione di immagini, dati e suoni e navigatori mobili.

G 2.2 Autovetture

Equipaggiamento ed accessori soggetti a sovrapprezzo sono assicurati, senza convenzione speciale, fino a un importo complessivo pari al 10 % del prezzo di catalogo. Sono considerati tali anche le modifiche al veicolo (ad es. tuning), le parti fisse montate sul veicolo (ad es. impianti audio), cerchi e pneumatici supplementari, portacarichi e simili, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti con il veicolo oppure montati o acquistati in seguito. Tricicli a motore, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore sono equiparati alle autovetture.

G 2.3 Veicoli utilitari

Equipaggiamento ed accessori sono assicurati soltanto se la relativa somma assicurata è esposta in polizza oppure se inclusi nel valore a nuovo.

G 2.4 Motoveicoli

Equipaggiamento ed accessori soggetti a sovrapprezzo sono assicurati, senza accordo speciale, fino a un importo complessivo di CHF 1'000. Sono considerati tali anche le modifiche al veicolo (ad es. tuning o una verniciatura / laminatura speciale), topcase, valigie e le parti fisse montate sul veicolo, indipendentemente dal fatto che siano state fornite con il veicolo oppure montate o acquistate in seguito.

G 3 EVENTI ASSICURATI

G 3.1 Assicurazione casco totale o casco parziale

L'elenco degli eventi assicurati è riportato nella polizza. La casco totale comprende gli articoli da G 3.2 a G 3.13, la casco parziale da G 3.3 a G 3.13.

G 3.2 Collisioni

Danni dovuti ad azioni meccaniche esterne, improvvisi, violente e accidentali, provocate ad esempio da urti, scontri, caduta o ribaltamento (anche affondamento, ma solo per autoveicoli e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t). Le deformazioni in fase di ribaltamento o carico e scarico sono equiparate a una collisione. I danni da collisione a un veicolo utilizzato come taxi o veicolo a noleggio sono assicurati solo se indicato in polizza.

G 3.3 Incendio

Danni indesiderati a seguito di incendio, fulmine, esplosione e cortocircuito. Sono incluse nella copertura le operazioni di spegnimento. Non sono assicurati i danni alla batteria e alle parti elettriche ed elettroniche del veicolo se la causa del danno è da attribuire a un difetto alla parte stessa.

G 3.4 Eventi naturali

Danni causati direttamente da caduta massi o pietrisco (caduta sul veicolo), frane, alluvioni, inondazioni, grandine, tempeste (75 km/h e oltre), pressione della neve, valanghe; non sono assicurati altri eventi naturali.

G 3.5 Caduta di neve

Danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio sul veicolo.

G 3.6 Furto

Perdita, distruzione o danneggiamento causati da atti di furto, sottrazione o rapina commessi o tentati; sono escluse l'appropriazione indebita e la frode.

G 3.7 Animali

Danni dovuti a collisione con animali di terzi su aree adibite alla pubblica circolazione; non sono assicurati i danni che subentrano in seguito a manovre per evitare l'ostacolo.

G 3.8 Morsi di martora

Sono assicurati eventuali danni diretti o indiretti, provocati da morsi di martora, ad autovetture, furgoni, autoarticolati fino a 3,5 t di peso complessivo, pulmini, autocaravan fino a 3,5 t di peso complessivo, tricicli, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore.

G 3.9 Vetri

Rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto e del tetto di vetro o di materiali utilizzati in sostituzione del vetro (ad es. plexiglas); non viene versato alcun indennizzo in caso di danno totale o qualora la riparazione non venga effettuata.

G 3.10 Atti vandalici Autovetture

Rottura volontaria o dolosa di antenne, specchi retrovisori, tergicristalli o elementi decorativi, foratura dei pneumatici, immissione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell'olio, lacerazione della capote di una cabriolet, imbrattamento con vernici, spray o altre sostanze; sono esclusi altri tipi di atti vandalici.

G 3.11 Atti vandalici e danni al veicolo parcheggiato Motoveicoli

Danni inferti al veicolo parcheggiato da parte di soggetti o veicoli sconosciuti. Non sono assicurati i graffi alla vernice.

G 3.12 Azioni di soccorso

Danni e imbrattamenti agli interni della vettura provocati da infortunati ai quali si è prestato soccorso.

G 3.13 Caduta di oggetti

Danni causati da caduta di aeromobili e veicoli spaziali o parte di essi nonché danni in seguito ad atterraggio di emergenza.

G 4 COPERTURE SUPPLEMENTARI

Se indicati nella polizza, sono assicurati:

G 4.1 Oggetti trasportati

Gli effetti personali trasportati da conducente e occupanti o passeggeri e rubati insieme al veicolo o dal veicolo ovvero da un contenitore fissato al veicolo (come portacarichi o topcase) oppure danneggiati in seguito a un sinistro assicurato in cui il veicolo sia stato coinvolto. L'assicurazione non copre: denaro, carte di

credito, libretti di risparmio, cartevalori, incl. assegni turistici, buoni, biglietti e abbonamenti, documenti, animali, oggetti di valore, gioielli e metalli preziosi, utensili professionali nonché la perdita o il danneggiamento di dati.

G 4.2 Danni al veicolo parcheggiato

Danni provocati al veicolo parcheggiato da soggetti e veicoli sconosciuti. Salvo accordi particolari, non sono assicurati i graffi alla vernice e ai vetri né il danneggiamento degli adesivi ornamentali.

G 4.3 Spese speciali

Spese dovute all'immobilizzo del veicolo in seguito a un evento casco assicurato.

G 5 PRESTAZIONI

La Società assume le spese:

G 5.1 Riparazione, danno totale, costi

per ogni evento assicurato la riparazione o il danno totale, le spese dei vigili del fuoco in caso di incendio del veicolo, nonché le tasse delle autorità per rapporti, certificati e attestazioni;

G 5.2 Assistance soccorso stradale assente

in caso di evento assicurato, se la polizza non include l'Assistance Soccorso stradale di Allianz Suisse o se l'Assistance non eroga alcuna prestazione: il recupero e il rimorchio fino all'officina più vicina e idonea, in caso di necessità comprovata le spese di un veicolo a noleggio della stessa categoria di prezzo fino a CHF 500, il rientro del veicolo rubato al luogo di stationamento abituale e i diritti doganali;

G 5.3 Oggetti trasportati

se sono assicurati gli oggetti trasportati: riparazione fino alla somma assicurata pattuita, rimborso delle spese di riacquisto in caso di danno totale;

G 5.4 Danni al veicolo parcheggiato

in caso di danni al veicolo parcheggiato: per anno civile al massimo 2 sinistri e per ogni sinistro fino alla somma assicurata convenuta. Questo vale indipendentemente dal numero di veicoli assicurati e dal numero di mesi per cui il contratto è in vigore nell'anno civile. Qualora venga pattuita una particolare limitazione delle prestazioni per singolo sinistro, questa è indicata in polizza;

G 5.5 Spese speciali

se sono assicurate spese speciali: le spese di viaggio e di trasporto, le spese per il noleggio di un veicolo di riserva della stessa categoria di prezzo, le spese per il pernottamento, nonché altre spese in seguito all'immobilizzo del veicolo, a complemento delle prestazioni di base dell'assicurazione casco o dell'Assistance Soccorso stradale, fino a concorrenza della somma assicurata pattuita.

G 6 ESCLUSIONE DI COPERTURA

Non è accordata alcuna copertura assicurativa:

- G 6.1 Danni d'esercizio e congelamento dell'acqua di raffreddamento**
per i danni d'esercizio e i danni dovuti al congelamento dell'acqua di raffreddamento;
- G 6.2 Partecipazione a gare**
in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo, in caso di partecipazione a prove e gare fuoristrada oppure durante corsi di guida sportiva;
- G 6.3 Disordini**
per i danni durante disordini; sussiste però copertura assicurativa se il contraente o il conducente dimostra di aver preso tutte le misure necessarie per evitare il danno;
- G 6.4 Requisizione da parte di autorità civili e militari**
durante la requisizione del veicolo da parte di autorità civili e militari;
- G 6.5 Guerra**
per i danni in seguito ad azioni di guerra o di guerra civile;
- G 6.6 Terremoto**
per i danni dovuti a terremoti, compresi i danni consecutivi;
- G 6.7 Energia nucleare**
per i danni dovuti a energia nucleare, compresi i danni consecutivi;
- G 6.8 Conducenti sprovvisti di patente di guida valida**
per i danni dovuti all'utilizzo del veicolo da parte di conducenti sprovvisti di patente di guida valida oppure senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- G 6.9 Stato di ebbrezza e influsso di sostanze stupefacenti**
per i danni dovuti a collisione, compresi i danni consecutivi, che si verificano quando il veicolo è guidato da un conducente in stato di ebbrezza (tasso alcolemico medio pari o superiore all'1,5 ‰) o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
- G 6.10 Deprezzamento**
per il deprezzamento, la perdita di prestazioni o di possibilità di utilizzo, nonché il minor ricavo della vendita, anche per i veicoli ritrovati;
- G 6.11 Pretese risarcitorie nei confronti del costruttore**
per danni, per i quali possono essere avanzate pretese risarcitorie nei confronti del costruttore.

G 7 DANNO PARZIALE

- G 7.1 Riparazione**
Se non sussiste un danno totale, la Società assume la riparazione.

G 7.2 Valore venale

Qualora le spese di riparazione sommate al valore residuo del veicolo siano pari o superiori al valore venale di quest'ultimo, la società può indennizzare, con il consenso del contraente, il valore venale.

G 8 DANNO TOTALE

G 8.1 Danno totale con valore venale maggiorato

Se le spese di riparazione nel 1° e 2° anno di utilizzo superano il 65 % del valore a nuovo oppure, nei successivi anni di utilizzo, superano il valore venale, si ha un danno totale. In base alla convenzione prescelta nella polizza, l'indennizzo avviene in base alla scala A o B:

Scala	Anno ti Utilizzo	Indenizzo in % del valore a nuovo	Disposizioni supplementari
A	1.	100-90	Dal 1. al 7. anno di utilizzo: se il valore in tabella è inferiore al valore venale, viene corrisposto il valore venale. Quale massimale si intende il valore venale moltiplicato per 1,5.
	2.	90-82	
	3.	82-74	
	4.	74-66	
	5.	66-58	
	6.	58-51	
	7.	51-45	
	8. e oltre	Valore venale maggiorato del 20% di esso	
B	Tutti	Valore attuale maggiorato del 20% di esso	Massimale: 95% del valore al nuovo.

G 8.2 Danno totale con valore venale assicurato

Se i costi di riparazione superano il valore venale del veicolo, si ha un danno totale. La Società risarcisce il valore venale, in ogni caso non oltre il 95 % del valore a nuovo.

G 8.3 Danno totale in caso di furto (valore venale e valore venale maggiorato)

In caso di furto si ha un danno totale se il veicolo non è stato ritrovato nei trenta giorni successivi all'arrivo della denuncia scritta di sinistro oppure, se ritrovato all'estero, se esso non viene rimpatriato entro trenta giorni in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. A secondo dell'articolo di quanto convenuto nella polizza, l'indennizzo avviene ai sensi dell'articolo G 8.1 o G 8.2.

G 9 DIRETTIVE DI INDENNIZZO

G 9.1 Prezzo di acquisto e indennizzo

Se l'indennizzo calcolato è superiore al prezzo al quale è stato acquistato il veicolo dall'assicurato, viene rimborsato il prezzo di acquisto, in ogni caso una somma non inferiore al valore venale, salvo eventuale franchigia.

G 9.2 Equipaggiamenti ed accessori

Qualora in caso di sinistro risultino danneggiati soltanto l'equipaggiamento o gli accessori e, nel caso dei veicoli utilitari, soltanto telaio/cabina, componenti annessi o equipaggiamento, gli articoli G 7 e G 8 si applicano analogamente alla parte danneggiata e non all'intero veicolo.

G 9.3 Riparazioni

La Società assume i costi di una riparazione a regola d'arte. Ai fini dell'obbligo di limitazione del danno viene adottato il metodo di riparazione più economico. Qualora la riparazione determini un miglioramento dello stato del veicolo, il contraente è tenuto ad assumere una quota di riparazione stabilita dal perito automobilistico. In caso di divergenze sul preventivo fornito dall'officina di riparazione, la società può raccomandare un'altra officina e, qualora il contraente si rifiuti di rivolgersi ad essa, pagare con effetto liberatorio i costi stimati dal proprio perito.

G 9.4 Danni preesistenti

Se prima dell'evento soggetto a indennizzo sussistevano già danni, l'indennizzo della Società si riduce di un importo pari alle spese di riparazione per tali danni. Qualora i costi della riparazione aumentino a causa di scarsa manutenzione, usura o danni preesistenti, il contraente è tenuto ad assumere la parte della riparazione stabilita dal perito automobilistico.

G 9.5 Riduzione della prestazione in caso di sottoassicurazione

Se è stato dichiarato un valore a nuovo troppo basso o, nel caso delle targhe professionali, una somma assicurata troppo bassa, il danno viene indennizzato solo per il rapporto esistente tra il valore a nuovo dichiarato (somma assicurata dichiarata) e il valore a nuovo effettivo del veicolo danneggiato o rubato. Questo vale anche nel caso di danni parziali.

G 9.6 Diritti di proprietà

In caso di danno totale o indennizzo di un danno parziale ai sensi dell'articolo G 7.2, salvo diversamente pattuito, dal momento dell'indennizzo i diritti di proprietà del veicolo o dell'oggetto indennizzato passano alla società.

G 9.7 Imposta sul valore aggiunto

Le liquidazioni per sinistri ai soggetti che detraggono l'imposta anticipata sul fatturato vengono effettuate senza imposta sul valore aggiunto. Le liquidazioni dei sinistri sulla base del previsto calcolo dei costi di riparazione non includono l'imposta sul valore aggiunto.

prescindere dall'ammontare dei danni per consentirle in ogni caso di ispezionare il veicolo danneggiato prima della riparazione.

G 10.2 Furto

In ogni caso di furto è necessario sporgere immediatamente denuncia alla polizia locale.

G 10.3 Danni causati da animali

In caso di collisione con un animale (sono esclusi i danni provocati dal morso delle martore) è necessario richiedere un verbale agli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) o una conferma dell'incidente da parte del detentore dell'animale.

G 11 FRANCHIGIE

G 11.1 Franchigia in vigore

Viene applicata la franchigia indicata nella polizza.

G 11.2 Data dell'evento assicurato

La franchigia dipende dalla data in cui si è verificato l'evento assicurato.

G 11.3 Sostituzione di un vetro

In caso di sostituzione di un vetro la franchigia non si applica se il danno al vetro si è verificato a causa di un altro evento assicurato.

G 11.4 Veicolo trainante, rimorchio e semirimorchio

Se il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio sono assicurati con franchigia presso la Società e se questi vengono danneggiati nello stesso sinistro, viene riscossa una sola franchigia; ove gli importi siano diversi, viene addebitato quello più alto.

G 11.5 Lezioni di guida ed esame ufficiale di guida

La franchigia non si applica per le collisioni se il sinistro si verifica durante le lezioni di guida impartite da un istruttore autorizzato o nel corso dell'esame ufficiale di guida.

G 11.6 Differenza tra valore venale e valore venale maggiorato

Non viene riscossa alcuna franchigia se la prestazione si limita alla differenza tra il valore venale ed il valore venale maggiorato.

G 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

G 10.1 Riparazione

Le riparazioni di costo presumibilmente superiore a CHF 500 devono essere approvate dalla società. In caso di danni al veicolo parcheggiato di cui all'articolo G 4.2 si deve informare immediatamente la società a